



l'umanesimo che innova

La giustizia riparativa nella Riforma Cartabia

Riflessi sul processo penale

DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA



d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150



Legge attuativa della legge delega 27 settembre 2021, n. 134

All'art. 1, comma 18 imponeva al Governo di adottare una disciplina organica della giustizia riparativa, secondo una serie di criteri



Obiettivo della riforma

Nel rispetto della Direttiva 2012/29/UE e dei diversi principi sanciti a livello internazionale, si doveva introdurre una disciplina che dovesse definire «nozione, principi, programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti» e doveva essere declinata «nell'interesse della vittima e dell'autore del reato»

Il paradigma riparativo, come vuole la Raccomandazione CM/Rec(2018)8 sulla giustizia riparativa in materia penale richiede «eguale attenzione ai bisogni e agli interessi delle persone coinvolte»



Stato dell'arte fino alla riforma

Assenza di una disciplina normativa

Giustizia riparativa (RJ) sperimentata in diversi settori, in particolare il processo penale minorile

Ha trovato spazio in alcuni degli strumenti/programmi attraverso cui si attua, in particolare nella mediazione penale



Il crimine determina una frattura nelle relazioni sociali. In una società che prenda le distanze dall'idea del capro espiatorio, non dovrebbe il diritto mirare a riparare quella frattura? Da qualche tempo si discute di **giustizia riparativa, restaurativa, riconciliativa**.

Studi sono in corso, promossi anche da raccomandazioni internazionali. Si tratta di una prospettiva nuova e antichissima al tempo stesso che potrebbe modificare profondamente le coordinate con le quali concepiamo il **crimine** e il **criminale**: da fatto solitario a fatto sociale; da individuo rigettato dalla società a individuo che ne fa pur sempre parte, pur rappresentandone il lato d'un rapporto patologico.

Gustavo Zagrebelsky, La Repubblica, 23 gennaio 2015



La giustizia riparativa nella Direttiva 2012/29/UE

- focalizzazione sull'interesse della vittima e sulla sua sicurezza;
- accesso ai servizi di giustizia riparativa fondato sul consenso, libero e informato della vittima che può, in qualsiasi momento, revocarlo;
- diritto della vittima a ricevere informazioni complete e obiettive in merito al percorso di giustizia riparativa e al suo potenziale esito, nonché ragguagli sulle modalità di controllo dell'esecuzione di un eventuale accordo;
- l'eventuale accordo riparativo deve essere raggiunto su base volontaria e può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore;
- natura riservata dei colloqui e delle dichiarazioni espresse nell'ambito di procedimenti di giustizia riparativa, con il correlato divieto di divulgazione anche successivo;
- “riconoscimento” da parte dell'autore del reato, dei “fatti essenziali del caso”;
- indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimità dai partecipanti ai programmi di RJ.



Raccomandazione del Consiglio d'Europa relativa alla giustizia riparativa in materia penale CM/REC(2018)8

Si riconosce alla vittima:

- diritto a una più ampia partecipazione a livello processuale per affrontare e definire le questioni legate alla riparazione dell'offesa;
- diritto ad avere più voce in merito alle misure opportune da adottare in risposta alla loro vittimizzazione;
- diritto a comunicare con l'autore dell'illecito e a ottenere riparazione e soddisfazione nell'ambito del procedimento giudiziario;
- riconoscimento dei propri bisogni e interessi, pari a quello garantito all'autore di reato;
- diritto a partecipare a programmi di giustizia riparativa in ogni fase del procedimento penale;
- diritto a una adeguata informazione che metta in grado le vittime di scegliere se partecipare a un programma di giustizia riparativa;
- diritto ad un trattamento dignitoso, rispettoso e professionale.



Dichiarazione di Venezia sul ruolo della giustizia riparativa in materia penale - (Consiglio d'Europa, 14-12-2021)

Il modello riparativo si fonda su «un dialogo (diretto o indiretto) tra la vittima e l'autore del reato, che presuppone il riconoscimento preventivo dei fatti criminali da parte dell'autore, e può anche coinvolgere, se del caso, altre persone colpite dal reato, soprattutto la famiglia e, se del caso, la comunità di appartenenza».

Il «fulcro del processo risiede nella riparazione dei danni materiali e immateriali, nella volontarietà, nella partecipazione, nella riservatezza, nel reinserimento degli autori di reato, nell'imparzialità di un terzo»

La giustizia riparativa come nuovo modello culturale «basato sulla partecipazione della vittima e del reo su base volontaria, così come di altre parti interessate e della comunità allargata nell'affrontare e riparare il danno causato dal reato»



La Giustizia riparativa secondo *l'European Forum for Restorative Justice*

La giustizia riparativa è un approccio per affrontare il danno o il rischio di danno, coinvolgendo tutte e tutti coloro che ne sono influenzati per raggiungere una comprensione comune e un accordo su come il danno o l'illecito può essere riparato e la giustizia raggiunta. Piuttosto che separare le persone o escludere quelle percepite come una minaccia, i processi di riparazione ripristinano protezione/prevenzione e sicurezza, riunendo le persone per annullare l'ingiustizia, riparare i danni e alleviare la sofferenza attraverso il dialogo e l'accordo. [...] La giustizia riparativa è rilevante ed efficace nei contesti di giustizia, sicurezza, costruzione della pace, istruzione, sviluppo sociale, sostegno familiare, diritti e benessere di bambine e bambini, così come nella vita organizzativa e comunitaria.



«La giustizia della riparazione introduce nel sistema una dialettica "tripolare": non c'è più solo lo Stato che punisce e l'autore del reato che subisce la pena, c'è anche la vittima (...) finora sostituita dallo Stato ma neutralizzata nel processo, spettatrice e spesso vittima due volte. Il paradigma riparativo permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se entrambi vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale»

Marcello Bortolato (Pres. Trib. Sorv. Firenze)



Paradigmi a confronto

➔ GIUSTIZIA PUNITIVA

istituzionalizzazione del conflitto > tende all'inasprimento della sanzione

MODELLO FORMALE = principio di legalità

Modello bipolare

- Reo
- Stato

➔ GIUSTIZIA RIPARATIVA

istituzionalizzazione della mediazione > tende al superamento della sanzione

MODELLO INFORMALE = massima flessibilità

Modello Tripolare

- Reo
- Stato
- Vittima



Evitiamo equivoci!

Anche la giustizia penale tradizionale ha una «**dimensione riparativa**» ma che non ha nulla a che vedere con la «giustizia riparativa»

- ⑩ interesse alla punizione della vittima = vedere «affermata la giustizia» attraverso l'applicazione di una pena
- ⑩ restituzione e risarcimento del danno
- ⑩ adoperarsi per riparare le conseguenze prodotte dal reato è una circostanza attenuante e in fase esecutiva consente l'accesso ai benefici penitenziari
- ⑩ svolgimento di attività di pubblica utilità / lavori socialmente utili / volontariato sociale
- ⑩ conciliazione nei procedimenti dinanzi al giudice di pace
- ⑩ messa alla prova



Il paradigma riparativo nel processo penale/1

Reo e vittima, gli stessi protagonisti della vicenda criminosa, «operano direttamente al fine di, se non “risolvere” il conflitto, quanto meno aprire un confronto su di esso»

C'è un protagonismo diretto e personale di autore e vittima, senza l'azione di rappresentanza espressa dal difensore e dal pubblico ministero

L'attività di mediazione tra autore e vittima presuppone in partenza un riconoscimento di responsabilità da parte dell'autore che potremmo definire “verità oggettiva”, spostandosi e concentrandosi poi sulla dimensione soggettiva/relazionale



Il paradigma riparativo nel processo penale/2

Centrale il ruolo della vittima, la cui definizione differisce rispetto alle figure conosciute nel codice di procedura penale:

- **persona offesa: titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale;**
- **danneggiato: titolare dell'azione (civile) risarcitoria.**

Principio consensualistico: occorre il libero assenso dei soggetti interessati: *in primis* dell'indagato/imputato.

Necessità, ai fini del percorso riparativo, del “riconoscimento” da parte dell'autore del reato, dei «fatti essenziali del caso»

- **Tensione con il diritto di difesa (*nemo tenetur se detegere*)**



Il paradigma riparativo nel processo penale/3

Il modello riparativo si pone come **complementare** (non sostitutivo) rispetto al modello di giustizia tradizionale

La Riforma si propone, dunque, di **istituzionalizzare e normativizzare un sistema già esistente**, in termini di «fatto sociale» e di pratiche sperimentali, disciplinandone gli effetti giuridici nel processo, con le relative garanzie (M. Bortolato)

Compito dello Stato è anche quello di promuovere la pacificazione sociale richiedendo a tutti, come recita l'art. 2 Cost., l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà («politica, economica e sociale»): **pacificare i conflitti rientra certamente tra i doveri inderogabili di solidarietà**» (M. Bortolato)

Definizioni (art. 42 d.lgs. 150/2022)

Giustizia riparativa

Esito riparativo

Vittima di reato

Persona indicata come l'autore dell'offesa

Familiari



Giustizia riparativa

ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore

Esito riparativo

qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti



Vittima del reato

la persona che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona

Familiare (di vittima e autore)

il coniuge, la parte di un'unione civile, il convivente di fatto, la persona legata da un vincolo affettivo stabile, nonché i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico



Persona indicata come autore dell'offesa

- la persona indicata come tale dalla vittima (anche prima della proposizione della querela);
- l'indagato / imputato;
- la persona sottoposta a misura di sicurezza personale;
- la persona condannata con pronuncia irrevocabile;
- la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere



La disciplina normativa (d.lgs. 150/2022)

Le scelte e l'impatto sul sistema sanzionatorio

MODELLO SOSTITUTIVO:
l'esito positivo della
mediazione determina nella
sostanza la non punibilità del
fatto

- presuppone un'attenta selezione dei reati, avuto riguardo soprattutto alla relazione tra autore e vittima e tende a fare operare la giustizia riparativa in una fase particolarmente anticipata del procedimento
 - reati procedibili a querela (art. 129-*bis* comma 4 c.p.p.)

MODELLO COMPLEMENTARE:
l'esito positivo determina una
diminuzione quantitativa
della pena e/o altri benefici
sul piano sanzionatorio

- in questa prospettiva, la giustizia riparativa può operare rispetto a qualsiasi reato, come anche in ogni stato e grado del procedimento penale
 - tutti i reati (artt. 62, n. 6 e 163 c.p.)



La disciplina normativa (d.lgs. 150/2022)

Le scelte e l'impatto sul sistema processuale

Le norme che regolano la giustizia riparativa sono complementari a quelle che regolano la giustizia punitiva: non sostituiscono, ma affiancano i tradizionali strumenti del processo penale



Garanzie

- diritto all'informazione sui programmi (art. 47 d.lgs. 150/2022)
- previo consenso alla partecipazione ai programmi (art. 48 d.lgs. 150/2022)
- diritto alla traduzione e all'assistenza di un interprete per i partecipanti ai programmi (art. 49 d.lgs. 150/2022)
- dovere di riservatezza dei partecipanti ai programmi (art. 50 d.lgs. 150/2022)
- inutilizzabilità delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del programma (art. 51 d.lgs. 150/2022)
- il mediatore non può essere obbligato a deporre davanti all'autorità giudiziaria e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 200 c.p.p. relative al segreto professionale (art. 52 d.lgs. 150/2022)



Tipologia dei programmi (art. 53 d.lgs. 150/2022)

la mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali o con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede (c.d. vittima surrogata)

il dialogo riparativo (c.d. restorative dialogue), diretto o indiretto, tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima

ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa



Svolgimento dei programmi (artt. 54-56 d.lgs. 150/2022)

- colloqui preliminari tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti per fornire le informazioni (art. 47, comma 3), verificare la fattibilità dei programmi e raccogliere il consenso scritto delle parti
- possibilità per i difensori dell'autore e della vittima di partecipare ai colloqui preliminari, mentre non possono essere presenti negli incontri successivi e potranno interloquire in fase di definizione degli accordi relativi all'esito del programma
- gli incontri si svolgono in spazi e luoghi adeguati e idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza
- Gli interessati partecipano personalmente e possono essere assistiti da persone di supporto
- i mediatori assicurano il trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti, garantendo tempi adeguati alle necessità del caso



Esiti riparativi (art. 56 d.lgs. 150/2022)

ESITO SIMBOLICO

può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi

ESITO MATERIALE

può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori

Comunicazione e valutazione dell'esito

Art. 57 d.lgs. 150/2022

- Al termine del programma viene **trasmessa all'autorità giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore** contenente la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto.
- Il mediatore comunica all'autorità giudiziaria procedente anche la mancata effettuazione del programma

Art. 58 d.lgs. 150/2022

- L'autorità giudiziaria **valuta** lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all'articolo 133 c.p., l'eventuale esito riparativo.
- La mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo **non producono effetti** sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.



Questioni problematiche

Concetto di esito riparativo

- in bilico tra tassatività e flessibilità
- la valutazione sull'idoneità dell'accordo riparativo è misurata sul grado di riconoscimento reciproco intervenuto tra le parti e sulla possibilità di ricostruire la relazione tra le stesse

Punti interrogativi

- L'esito dipende dal grado di collaborazione della vittima o vi prescinde?
- In caso di programma con vittima aspecifica come va misurato l'esito?



Interventi sul codice penale

La partecipazione ad un programma di giustizia riparativa (con esito positivo) determina conseguenze favorevoli all'indagato/imputato secondo tre modelli:

- **introduzione di una nuova circostanza attenuante comune** (art. 62, n. 6 c.p.)
- **introduzione di una nuova ipotesi di remissione tacita della querela** (art. 152, co. 3, n. 2, c.p.)
- **introduzione di una nuova ipotesi di sospensione condizionale della pena inflitta entro il limite di un anno** (art. 163, co. 4 c.p.)



Interventi sul processo penale

Norme funzionali a dare attuazione alle modifiche apportate al codice penale

Interventi mirati a garantire alle parti interessate una corretta informazione circa la facoltà di intraprendere un percorso di giustizia riparativa

Norme funzionali a definire strumenti, tempi e modalità per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa



Art. 90-*bis* c.p.p. (Informazioni alla persona offesa)

Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

- *p-bis*) alla **facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;**
- *p-ter*) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la **remissione tacita di querela**



Art. 369 c.p.p. (Informazione di garanzia)

Con l'invio dell'informazione di garanzia, ai sensi del comma *1-ter.*, il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa



Art. 293 c.p.p.

(Adempimenti esecutivi dell'ordinanza di custodia cautelare)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:

(Omissis)

i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca;

i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

(Omissis)



Art. 386 c.p.p.

(Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo)

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:

(Omissis)

i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo;

i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

(Omissis)



Art. 447 c.p.p.

(Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari)

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice. **Nel decreto di fissazione dell'udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.**

(Omissis)



Art. 409 c.p.p.

(Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione)

(Omissis)

2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. **La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.** Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.

(Omissis)



Art. 415-bis c.p.p.

(Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari)

(Omissis)

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. **Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.**

(Omissis)



Art. 419 c.p.p. (Atti introduttivi)

1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies

(Omissis)

3-bis. L'imputato e la persona offesa sono altresì informate che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa

(Omissis)



Ulteriori oneri informativi

Art. 429 c.p.p. (Decreto che dispone il giudizio)

Art. 460 c.p.p. (Requisiti del decreto di condanna)

Art. 552 c.p.p. (Decreto di citazione a giudizio)

Art. 656 c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive)

Art. 660 c.p.p. (Esecuzione delle pene pecuniarie)



Art. 129-bis c.p.p.* (Accesso ai programmi di giustizia riparativa)

1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.
2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
3. L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.

continua ...

*** Norma-cardine nei rapporti tra giustizia riparativa e processo penale**



Portata dell'art. 129-bis c.p.p.

È norma generale che disciplina il vaglio dell'autorità procedente volto all'invio delle parti interessate al Centro per la giustizia riparativa

L'invio può essere disposto in **ogni fase processuale**

- nel corso delle indagini provvede il pubblico ministero, l'unico a disporre del fascicolo e a poter decidere d'ufficio
- Dopo l'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice procedente, quello che ha la disponibilità del fascicolo (v. art. 45-ter disp. att. c.p.p.).

L'invio è disposto quando l'autorità reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa **possa essere utile** alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede **e non comporti un pericolo concreto, sia per gli interessati, che per l'accertamento dei fatti**



Art. 129-bis c.p.p.

(Accesso ai programmi di giustizia riparativa)

(...continua)

4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'art. 415-bis, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell'art. 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell'art. 344-bis, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell'art. 304.

5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'Autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.



Art. 129-bis c.p.p.

delinea i due modelli adottati nei rapporti tra giustizia riparativa e processo penale

- **modello alternativo/sostitutivo**

- nei casi di reato perseguibile a querela soggetta a remissione si prevede un meccanismo sospensivo a richiesta dell'imputato (con sospensione del corso della prescrizione) fino ad un massimo di 180 giorni.
 - in questi casi, l'esito riparativo determina l'estinzione del reato.
 - Il ritardo derivante dalla sospensione è così compensato dalla definizione extragiudiziale del conflitto e dal conseguente risparmio di attività processuale a ragionevole durata (art. 111 Cost.)

- **modello complementare**

- negli altri casi (reati procedibili d'ufficio o a querela non rimettibile), l'esito riparativo incide solo sul *quantum* di pena e sull'eventuale sospensione condizionale

(Rel. illustrativa d.lgs., 150/2022)